

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 293

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 26 febbraio 2025

COMUNE MARCHIGIANO DELLA CULTURA

Art. 1*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), salvaguarda e valorizza:

- a) l'autonoma capacità progettuale dei Comuni marchigiani in ambito culturale;
- b) la fruizione del patrimonio materiale e immateriale dei Comuni;
- c) la conservazione dell'identità, la creatività e la crescita culturale, turistica, economica e sociale dei territori.

2. Per le finalità previste al comma 1, la Giunta regionale conferisce annualmente ai Comuni, in forma singola o associata, il titolo di Comune marchigiano della cultura e concede contributi per il finanziamento delle relative attività.

Art. 2*(Modalità di conferimento del titolo Comune marchigiano della cultura)*

1. La Giunta regionale pubblica su apposita sezione del sito della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'avviso di selezione per il conferimento del titolo di Comune marchigiano della cultura a un Comune, in forma singola o associata, della regione.

2. I Comuni che hanno ottenuto il titolo di cui al comma 2 dell'articolo 1 nei cinque anni precedenti la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 non possono presentare la relativa domanda di partecipazione.

Art. 3*(Domanda di partecipazione)*

1. La domanda di partecipazione alla selezione di cui all'articolo 2 contiene la seguente documentazione:

- a) il programma delle attività culturali previste della durata di un anno;
- b) la struttura responsabile dell'elaborazione e promozione del progetto, dell'attuazione e del monitoraggio dei risultati;
- c) la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria;
- d) gli obiettivi perseguiti e gli indicatori da utilizzare per misurarne il conseguimento.

2. La documentazione può contenere il progetto preliminare di uno o più interventi coordinati e finalizzati al recupero e alla valorizzazione

di beni culturali, nonché al miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti.

3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere allegata a pena di esclusione dalla procedura di selezione.

Art. 4
(Comitato)

1. La valutazione delle candidature è effettuata da un comitato composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale e dal Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
- b) dall'assessore regionale competente in materia di cultura;
- c) da due Consiglieri regionali appartenenti alla commissione assembleare competente in materia di cultura e indicati dalla stessa;
- d) da cinque esperti nel settore della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica designati dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

2. La partecipazione ai lavori del comitato è gratuita e non dà luogo a rimborsi spese o gettoni di presenza.

3. I componenti del comitato non devono aver avuto rapporti di collaborazione, nei due anni antecedenti all'insediamento dell'organo, con i Comuni che hanno presentato la domanda di partecipazione di cui all'articolo 3 e non devono trovarsi in alcuna situazione di conflitto d'interessi rispetto ai medesimi Comuni.

4. Il comitato opera presso la Giunta regionale e può riunirsi anche a distanza, in via telematica.

Art. 5
(Selezione delle candidature)

1. Il comitato di cui all'articolo 4 esamina le candidature pervenute e individua, entro il 30 settembre di ogni anno, i due progetti finalisti.

2. La Regione invita i Comuni che hanno presentato i progetti di cui al comma 1 ad un confronto pubblico al fine di procedere alla valutazione finale secondo i seguenti criteri:

- a) coerenza del progetto rispetto alle finalità di questa legge e agli obiettivi complessivamente perseguiti dagli interventi proposti;
- b) efficacia del progetto rispetto alla crescita della domanda e dell'offerta culturale, anche

per il rafforzamento della coesione e della inclusione sociale;

- c) previsione di forme di cofinanziamento pubblico e privato, condivisione progettuale con altri enti territoriali e con soggetti pubblici e privati portatori degli interessi del territorio;
- d) innovatività e capacità delle soluzioni proposte attraverso l'uso di nuove tecnologie, anche informatiche;
- e) capacità del progetto di incrementare l'attrattività turistica del territorio.

3. Il comitato di cui all'articolo 4, entro il 31 dicembre di ogni anno, conferisce il titolo di Comune marchigiano della cultura a uno dei Comuni selezionati ai sensi di questo articolo e ne motiva la decisione.

4. Il Comune o i Comuni associati ai quali è conferito il titolo di Comune marchigiano della cultura, al termine dell'anno di svolgimento delle attività previste nel progetto presentato, inviano alla Giunta regionale una relazione che indica i risultati raggiunti e il grado di realizzazione degli obiettivi.

Art. 6

(Adempimenti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale stabilisce:

- a) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di cui all'articolo 2;
- b) le ulteriori disposizioni per il funzionamento del comitato di cui all'articolo 4;
- c) i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 1.

2. La Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al comma 1 entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti al comma 2 dell'articolo 1 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 100.000,00 a carico della Missione 05 (Tutela e

valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spesa corrente), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027.

2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita:

- a) per gli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente diminuzione, per pari importi e nei medesimi esercizi finanziari, degli stanziamenti iscritti nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1, della spesa del bilancio di previsione 2025/2027;
- b) per l'anno 2027, mediante corrispondente diminuzione, per pari importo e nel medesimo esercizio finanziario, dello stanziamento iscritto nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 1, della spesa del bilancio di previsione 2025/2027.

3. Per effetto della lettera a) del comma 2, l'autorizzazione di spesa per gli anni 2025 e 2026, relativa alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), indicata nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1, della Tabella A della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027), è conseguentemente ridotta di euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità.

4. Per effetto della lettera b) del comma 2, l'autorizzazione di spesa per l'anno 2027, relativa alla voce "Spese per la manutenzione ordinaria delle strade. CNI/2019", indicata nella Missione 10, Programma 05, Titolo 1, della Tabella E della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025)), è conseguentemente ridotta di euro 100.000,00.

5. Per gli anni successivi all'autorizzazione prevista al comma 1 si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.